


AGGIORNATO AL 15/09/2022  
DELIBERA N. 279

**FEDERAZIONE ARRAMPICATA**  
**SPORTIVA ITALIANA**

**STATUTO**



SEGRETERIA

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (di seguito denominata F.A.S.I.), è l'associazione apolitica e aconfessionale, che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, agonistica ed amatoriale dell'Arrampicata Sportiva praticata sulla roccia e su apposite strutture nelle diverse discipline della Difficoltà, Bouldering e Velocità ed è costituita dalle Società o Associazioni - regolarmente affiliate - che nell'ambito delle regole del dilettantismo e senza scopi di lucro, ne propagano l'idea e ne realizzano gli scopi.
2. La F.A.S.I. - come da delibera dell'11 febbraio 1986 del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato C.O.N.I.) - quale unica federazione nazionale riconosciuta per le attività dell'arrampicata sportiva di cui al comma 1. ha lo status di Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. Essa ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs. 15/04.
3. La F.A.S.I. è retta da norme statutarie e regolamentari, basate sul principio di democrazia interna, sul principio di partecipazione all'attività sportiva di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. La F.A.S.I. svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione



della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti della sua attività. La FASI svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.F.S.C. (International Federation for Sport Climbing), purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

5. La F.A.S.I. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A. che devono intendersi quindi integralmente richiamate nel presente Statuto, ivi incluse quelle relative alla competenza del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) per le attività sportive degli atleti disabili.
6. La F.A.S.I. aderisce incondizionatamente alle norme del Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I. che devono intendersi quindi integralmente richiamate nel presente Statuto.
7. La F.A.S.I. ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività dell'Arrampicata Sportiva per disabili praticata sulla roccia e su apposite strutture nelle diverse discipline della Difficoltà, Bouldering e Velocità (Paraclimbing), in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del C.I.P., dell'IPC (International Paralympic Committee) e/o dell'I.F.S.C.
8. La F.A.S.I. - come da delibera del 17 dicembre 2010 del Consiglio Nazionale del C.I.P. è riconosciuta, ai fini sportivi, quale Disciplina Sportiva Paralimpica che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, agonistica ed amatoriale del Paraclimbing, sotto la vigilanza del C.I.P. al quale è riconosciuto il potere di vigilanza anche sull'utilizzo dei contributi dallo stesso erogati.

#### Art. 2 - DURATA E SEDE

1. La F.A.S.I. ha una durata illimitata, la sua sede è a Bologna e può istituire proprie sedi periferiche.

#### Art. 3 - FINI ISTITUTIVI

1. La F.A.S.I. ha i seguenti fini istitutivi:
  1. organizza le attività sportive relative all'Arrampicata Sportiva sul territorio nazionale di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
  2. promuove la massima diffusione dell'Arrampicata Sportiva al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e



- delle comunità residenti sul territorio, ferme le competenze delle regioni e degli Enti locali;
3. detta i principi fondamentali per la disciplina dell'Arrampicata Sportiva e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
  4. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nelle attività sportive;
  5. sviluppa e promuove l'Arrampicata Sportiva nei settori agonistici, amatoriale e dell'educazione motoria giovanile mediante corsi di avviamento, fin dall'età prescolare, ferme le competenze delle Regioni in materia;
  6. la formazione dei docenti inseriti nel mondo della scuola, in ottemperanza al D.M. 177/2000;
  7. studia e divulga i necessari metodi di preparazione ed allenamento, con la formazione dei quadri tecnici - allenatori, istruttori, tracciatori e giudici di gara - in stretta collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. e la Federazione Medico Sportiva Italiana;
  8. propaga la disciplina dell'Arrampicata Sportiva, anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici, non a scopo di lucro;
  9. favorisce la costruzione di impianti artificiali, per l'Arrampicata Sportiva, specialmente nelle scuole, anche in collaborazione con le iniziative di Enti pubblici o privati;
  10. determina i criteri per l'omologazione degli impianti artificiali e naturali per la pratica dell'Arrampicata Sportiva;
  11. garantisce la partecipazione dei propri atleti all'attività internazionale;
  12. protegge gli ambienti naturali ove si svolge la pratica dell'Arrampicata Sportiva, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle regioni;
  13. garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo;
  14. stabilisce ed attua i programmi di formazione di atleti e tecnici.

**Art. 4 - PRINCIPIO DI AUTONOMIA SPORTIVA**



1. La F.A.S.I. svolge le proprie funzioni ed i propri compiti secondo i principi d'imparzialità e trasparenza, operando con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, e salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica ed economica.

#### **Art. 5 - GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI**

1. Gli organi e le strutture della F.A.S.I., le cui funzioni esclusive non sono delegabili, si distinguono in Organi aventi poteri di gestione sportiva - sub A e sub B - Organi di gestione della giustizia federale - sub C - e strutture federali - sub D - come segue:

##### **A - ORGANI CENTRALI:**

1. Assemblea Nazionale;
2. Presidente della Federazione;
3. Consiglio Federale;
4. Segretario Generale;
5. Collegio dei Revisori dei conti;

##### **B - ORGANI PERIFERICI:**

1. Assemblea regionale;
2. Presidente regionale;
3. Consiglio regionale;
4. Delegato regionale;
5. Assemblea provinciale;
6. Presidente provinciale;
7. Consiglio provinciale;
8. Delegato provinciale.

##### **C - ORGANI DI GIUSTIZIA e altri organi di gestione della giustizia federale:**

1. Giudice sportivo nazionale;
2. Corte sportiva di appello, se attivata;
3. Tribunale federale;
4. Corte federale di appello;
6. la Procura federale;
7. la Commissione federale di garanzia, se istituita.

##### **D - STRUTTURE FEDERALI:**

1. Segreteria federale;
2. Commissione Tecnica nazionale;



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segretario Generale Collegiali  
Alessandro Chiaravelli  
*Alessandro Chiaravelli*

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA



3. Commissione Medica;
4. Commissione nazionale Giudici di Gara;
5. Commissione studi e ricerche.

## TITOLO II

### I SOGGETTI

#### Art. 6 - LE PERSONE

1. Le persone fisiche che fanno parte della F.A.S.I. sono:
  - a. gli atleti;
  - b. i dirigenti federali;
  - c. gli associati degli affiliati;
  - d. i dirigenti sociali;
  - e. i tecnici sociali ed i tecnici federali;
  - f. i giudici di gara;
  - g. i medici sociali;
  - h. il Presidente Onorario, se designato dall'Assemblea Nazionale Elettiva
2. Gli atleti, gli associati degli affiliati, i dirigenti, i tecnici ed i medici sociali hanno formale rapporto con la F.A.S.I. attraverso l'affiliato d'appartenenza e ne entrano a far parte al momento del tesseramento individuale.
3. I tecnici sociali vengono iscritti nei ruoli federali.
4. I tecnici federali ed i giudici vengono tesserati direttamente alla F.A.S.I., all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
5. Il Presidente Onorario ha rapporto diretto di appartenenza alla F.A.S.I., entrandone a far parte al momento della sua designazione.

#### Art. 7 - TESSERATI

1. Il tesserato deve avere i seguenti requisiti:
  - a. non essere stato radiato da alcuna federazione o disciplina associata o da qualsiasi altro organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. o dal C.I.P.;
  - b. essere esente da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;



- c. Non avere in corso squalifiche per violazione delle Norme Sportive Antidoping di alcuna federazione sportiva nazionale o disciplina associata.
2. Il tesserato ha i seguenti doveri:
- a. osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli organismi internazionali ai quali la F.A.S.I. aderisce;
  - b. deve comportarsi con correttezza, lealtà e probità, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
  - c. astenersi dall'uso di sostanze o di metodi che ne alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportive;
  - d. se atleta, selezionato nelle rappresentative nazionali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della F.A.S.I., onorando il ruolo rappresentativo che gli viene conferito;
  - e. se tecnico, iscritto nei ruoli federali, operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale, dell'attività svolta;
  - f. se giudici di gara, partecipare, nella propria qualifica e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità e svolgere le proprie funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;
  - g. attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni;
  - h. ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della F.A.S.I. e dell'I.F.S.C.<sup>1</sup>
- È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.
3. Il tesserato ha il diritto:
- a. di partecipare all'attività sportiva federale. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità

<sup>1</sup> Principio 16.2



- corrisposti ai sensi della vigente normativa hanno diritto, se richiesto, al mantenimento del tesseramento con l'affiliato di appartenenza ed alla conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali fino al momento dell'interruzione dell'attività, per tutto il periodo della maternità e fino al loro rientro effettivo all'attività agonistica e comunque per un periodo massimo non superiore a due anni dall'interruzione;
- b. di usufruire dei servizi predisposti dalla F.A.S.I.;
  - c. di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei prescritti requisiti;
  - d. se atleta, maggiorenne, in attività e regolarmente tesserato, di partecipare all'elettorato attivo;
  - e. se tecnico, maggiorenne, in attività e regolarmente iscritto nei ruoli federali, di partecipare all'elettorato attivo.
4. La F.A.S.I. riconosce il principio di libera prestazione delle attività sportive. Il vincolo sportivo ha durata annuale; lo svincolo può avvenire secondo le norme previste dal Regolamento Organico.
5. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.<sup>2</sup>

**Art. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.A.S.I. DEI TESSERATI**

1. Il tesseramento ha validità annuale e va rinnovato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico.
2. Le persone cessano di appartenere alla F.A.S.I. per i seguenti motivi:
  - a. ritiro della tessera, deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi;
  - b. mancato rinnovo del tesseramento;
  - c. cessazione dalla carica o dall'incarico che abbia comportato il tesseramento diretto alla F.A.S.I.;
  - d. cessazione di appartenenza alla F.A.S.I. dell'affiliato per il quale si è tesserati;
  - e. dimissioni volontarie del tesserato fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria Federale.

**Art. 9 - AFFILIAZIONE ED AFFILIATI**

---

<sup>2</sup> Principio 17.2



1. Sono affiliati F.A.S.I. le società e le associazioni sportive. Sono altresì affiliati i Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta; per i suddetti Enti l'affiliazione avviene anche in deroga ai principi e alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.
2. Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società e gli enti di cui sopra (di seguito denominati "affiliato") accettano, anche nei confronti dei propri associati, il presente Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti federali e tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali.
3. L'affiliato deve avere i seguenti requisiti:
  - a. non avere scopo di lucro;
  - b. essere regolato dallo Statuto, ispirato al principio democratico e di pari opportunità ed essere riconosciuto ai sensi dell'art.90 della L.27/12/2002, n.289 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
  - c. è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà sportiva e probità la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport dell'Arrampicata Sportiva;
  - d. deve esercitare la sua attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e deve assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
  - e. numero minimo di soci non inferiore a dieci, di cui almeno tre atleti.
4. La F.A.S.I., previo riconoscimento ai fini sportivi effettuato dal Consiglio federale se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., è tenuta a concedere l'affiliazione alle società od associazioni, che praticano l'attività sportiva dell'Arrampicata Sportiva, sia agonistica, sia amatoriale, sia giovanile, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto.
5. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.A.S.I.,



cui le società o le associazioni intendono affiliarsi. Gli statuti e le relative variazioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.

6. L'affiliato deve essere amministrato da organi i cui componenti siano:
  - a. esenti da condanne per delitti dolosi, in corso di esecuzione;
  - b. esenti da radiazioni dalla F.A.S.I., da altre federazioni o discipline associate, o da altri organismi sportivi Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I.;
  - c. esenti da provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione da ogni attività sportiva federale;
  - d. esenti da inibizioni a ricoprire cariche pubbliche.
7. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.<sup>3</sup>

#### Art. 10 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. L'affiliando, deve indicare:
  - a. rappresentante sociale;
  - b. sede sociale individuata;
  - c. denominazione completa, che non crei confusione con altri affiliati;
  - d. consiglio direttivo con incarichi specifici, eletto dall'assemblea;
  - e. medico sociale;
  - f. tecnici sociali;
  - g. elenco nominativo di tutti i soci.
2. L'affiliando società o associazione sportiva deve costituirsi con atto scritto e Statuto redatti nel rispetto dell'art. 90 L. 289/02 così come modificato dalla L.128/2004.
3. L'affiliato deve mettere a disposizione della F.A.S.I. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
4. Tutti gli Affiliati devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

---

<sup>3</sup> Principio 17.2



**Art. 11 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.A.S.I. DEGLI AFFILIATI**

1. L'affiliato cessa di appartenere alla F.A.S.I. nei seguenti casi:
  - a. per recesso;
  - b. per scioglimento o messa in stato di liquidazione volontari;
  - c. per radiazione, irrogata dagli Organi di Giustizia e determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali;
  - d. per mancata riaffiliazione annuale;
  - e. per revoca dell'affiliazione, con provvedimento motivato da parte del Consiglio federale, a seguito di perdita dei requisiti che avevano determinato l'affiliazione stessa.
2. In caso di cessazione l'affiliato dovrà provvedere al pagamento, di quanto dovuto alla F.A.S.I., oltre agli interessi di mora, al tasso legale. Fino all'adempimento degli obblighi pecuniari, i rappresentanti sociali di tale affiliato non potranno ricoprire alcun incarico presso altri affiliati.
3. La cessazione di appartenenza alla F.A.S.I., comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della federazione.
4. Avverso la decisione di diniego o di revoca dell'affiliazione o riaffiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

**Art. 12 - SANZIONI**

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e da tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali, sono passibili delle sanzioni, previste, di natura disciplinare e sportiva indicate nel Regolamento di Giustizia.
2. Gli affiliati ed i tesserati possono essere passibili di sanzioni di natura pecuniaria, come previste dal Regolamento di Giustizia.

**TITOLO III  
ORGANI CENTRALI**

**Art. 13 - ASSEMBLEA NAZIONALE**



1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della F.A.S.I., ad essa spettano i poteri deliberativi.
2. È indetta dal Consiglio federale e convocata dal Presidente della federazione.
3. L'Assemblea Nazionale è composta:
  - a. dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 7. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'assemblea nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti<sup>4</sup>;
  - b. da un rappresentante degli atleti, per ciascun affiliato avente diritto di voto, eletto dagli atleti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;
  - c. dal rappresentante dei tecnici, per ciascun affiliato avente diritto di voto, eletto dai tecnici in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;
  - d. dai tecnici federali e giudici di gara, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo<sup>5</sup>.
4. Il diritto di voto è riconosciuto agli affiliati iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale ed a condizione che, nei 12 mesi antecedenti la convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della F.A.S.I. L'effettività e continuità dell'attività sportiva sono attestate, tra l'altro, dalla partecipazione dell'affiliato ai campionati provinciali, regionali o nazionali organizzati nell'ambito dei calendari federali<sup>6</sup>.
5. Gli affiliati, i tecnici federali ed i giudici di gara, o i delegati di tutte queste categorie, nonché i rappresentanti degli atleti e dei

<sup>4</sup> Principio 4.1.3.

<sup>5</sup> V. Principio 5.4 e scambio di corrispondenza tra il Commissario Pastore e la Federazione Internazionale.

<sup>6</sup> Principi 4.1.1 e 4.1.2.



tecnici sociali, hanno diritto ad un voto ciascuno. Gli affiliati od i loro delegati, oltre al voto di base, godono dei voti previsti dall'art. 51 del presente Statuto. I rappresentanti di atleti e tecnici e degli ufficiali di gara, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

6. È preclusa la partecipazione o la presenza nell'Assemblea Nazionale a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizione irrogate dagli Organi di Giustizia e, al momento, in corso di esecuzione. È altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

7. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'assemblea nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro affiliato avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:

- 1 delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1500 associazioni e società votanti.

La delega è redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato delegante e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- la denominazione dell'affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante. 7

8. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.

---

7 Principio 6.4.1 e 6.4.7



**Art. 14 - ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA**

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva, per il rinnovo degli organi elettivi centrali della F.A.S.I., si svolge ogni quattro anni entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.
  - a. L'Assemblea Nazionale Elettiva elegge, con votazione separata e successiva:
    - i. Il Presidente della Federazione;
    - ii. I componenti del Consiglio federale;
    - iii. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b. approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale;
  - c. verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato i bilanci programmatici di indirizzo approvati;
  - d. può designare il Presidente Onorario della Federazione, su proposta del Consiglio Federale

**Art. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
  - a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto e verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, con votazioni separate e successive:
    - i. il Presidente della federazione;
    - ii. l'intero Consiglio federale ovvero i singoli membri;
    - iii. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale, che verrà successivamente sottoposto al C.O.N.I. per l'approvazione;
  - c. delibera lo scioglimento della F.A.S.I.;
  - d. delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
  - e. delibera sull'approvazione del bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della F.A.S.I. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. In tal caso, conformemente al dettato del D. Lgs. vo n. 15/2004, l'Assemblea sarà costituita solo dai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate con diritto di voto.



2. Nel caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, il C.O.N.I. assumerà tutte le iniziative di competenza.
3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
  - a. dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto di voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
  - b. dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
  - c. dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.
4. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del presente Statuto, sia necessario procedere ad elezioni integrative o straordinarie, l'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere celebrata, in funzione elettiva, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al successivo art. 16, comma 2, ed entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento<sup>8</sup>.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e dei termini per la convocazione, può essere convocata anche in concomitanza di Assemblea Nazionale Elettiva.

#### Art. 16 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, salvo quanto diversamente stabilito, è convocata dal Presidente della federazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, per gli affiliati e tesserati che vi abbiano acconsentito, mediante telefax o posta elettronica certificata, spedita agli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data stabilita, contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno ed il numero di voti spettanti ad ogni avente diritto.
2. Nelle ipotesi di Assemblea Nazionale Elettiva e di Assemblea Nazionale Straordinaria celebrata in funzione elettiva, l'avviso di convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria generale secondo i voti di base e i voti plurimi conteggiati ai sensi del successivo art. 51, è trasmesso agli affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento. Entro lo

<sup>8</sup> Principio 6.1.6 e Principio 8.5.



stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, ai tecnici federali e ai giudici di gara. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'assemblea elettiva. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della procura federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.<sup>9</sup>

3. Il Consiglio Federale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale, nominerà la Commissione di Verifica dei Poteri.

4. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva e nell'Assemblea Nazionale Straordinaria in funzione elettiva:

- il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea<sup>10</sup>;
- il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.<sup>11</sup>;
- i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

#### Art. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee Nazionali sono valide:

- a. in prima convocazione: con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aventi diritto di voto<sup>12</sup>;
- b. in seconda convocazione, dopo un'ora dalla precedente: senza prescrizione minima di aventi diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 54 del presente Statuto.

2. Per la validità delle Assemblee Nazionali Elettive e delle Assemblee Nazionali Straordinarie celebrate in funzione elettiva è richiesta, in

<sup>9</sup> Principio 6.1.6.

<sup>10</sup> Principio 6.1.7.

<sup>11</sup> Principio 6.5.

<sup>12</sup> Principio 4.2.6.



seconda convocazione, la presenza, anche per delega, di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto<sup>13</sup>.

3. In ogni caso di contestazione in merito alla validità dell'Assemblea Nazionale ed avverso le delibere assembleari, così come in caso di contestazioni relative alla mancata o errata attribuzione dei diritti di voto, può essere proposto ricorso al Tribunale Federale secondo le modalità previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia.

#### Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Alle Assemblee Nazionali partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i tecnici federali e giudici di gara, così come all'art. 13, del presente Statuto.
2. Alle Assemblee Nazionali partecipano, altresì, senza diritto di voto:
  - a. il Presidente della federazione;
  - b. gli affiliati che non sono in possesso dei requisiti per il diritto al voto;
  - c. i componenti del Consiglio federale;
  - d. i componenti <sup>14</sup>del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e. i componenti degli Organi di Giustizia e degli altri organi di gestione della giustizia federale;
  - f. i componenti delle Commissioni federali;
  - g. i Presidenti regionali od i loro delegati;
  - h. i rappresentanti degli Enti citati all'art. 9.1.;
  - i. i candidati alle cariche, nelle Assemblee elettive;
  - j. il Presidente Onorario.

#### Art. 19 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale, sia Elettiva, sia Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, salvo che per le ipotesi di scioglimento della F.A.S.I.
2. Le votazioni si svolgono:
  - a. per alzata di mano e controprova;
  - b. per appello nominale;
  - c. per scrutinio segreto;

<sup>13</sup> Principio 4.2.6 e 6.1.4.

<sup>14</sup> Principio 11.4



- d. per acclamazione all'unanimità.
3. L'elezione della Commissione di Scrutinio e dell'Ufficio di Presidenza può avvenire per acclamazione.
  4. Il sistema di votazione, di cui al precedente comma, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea.
  5. La votazione a scrutinio segreto, altresì, viene adottata se richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto di voto, che possiedano almeno la metà dei voti accreditati dalla Commissione di Verifica Poteri.
  6. Nella Assemblea Nazionale Elettiva e nell'Assemblea Nazionale Straordinaria celebrata in funzione elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste nel Regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza<sup>15</sup>. Le elezioni avvengono con votazioni separate e successive per le diverse cariche.

#### Art. 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della F.A.S.I. è eletto dall'Assemblea Nazionale con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati<sup>16</sup> e tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio. Vengono eletti Consiglieri federali i candidati con il maggior numero di voti. Le presenti disposizioni si applicano anche a livello territoriale per i corrispondenti Organi. Durano in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
2. Il Presidente della F.A.S.I. ha la rappresentanza legale della federazione e ne firma gli atti. È altresì responsabile, unitamente al Consiglio federale, del funzionamento generale della Federazione. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico - sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale. Il Presidente presenta al l'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del

<sup>15</sup> Principio 6.1.5.

<sup>16</sup> Principio 7.2.1.



- buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I e sentito il Consiglio federale.
3. Convoca l'Assemblea Nazionale, entro il 15 marzo<sup>17</sup> dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
  4. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di Presidenza federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
  5. Esclusa l'approvazione del bilancio, può adottare deliberazioni ed atti indifferibili, in via di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione. Il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
  6. Il Presidente propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale.
  7. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
  8. Per concorrere all'elezione di Presidente della F.A.S.I., oltre ai requisiti richiesti dall'art. 48 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.
  9. Il Presidente della F.A.S.I. dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non può svolgere più di tre mandati<sup>18</sup>.
  10. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

#### Art. 21 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente della F.A.S.I. viene eletto dal Consiglio federale nella sua prima riunione e scelto tra i consiglieri.
2. L'elezione del Vice Presidente della F.A.S.I. avviene a maggioranza assoluta e con voto a scrutinio segreto.

<sup>17</sup> Principio 6.1.1.

<sup>18</sup> L. 8/2018



3. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente, costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
4. Il Vice Presidente, che assume la reggenza provvisoria della F.A.S.I., nel caso di impedimento definitivo del Presidente, ha l'obbligo di convocare entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche. Tale Assemblea si dovrà tenere nei trenta giorni successivi.

#### Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
2. Il Consiglio federale è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale della F.A.S.I., esercita il controllo sugli Organi della F.A.S.I. e sugli affiliati e, attraverso questi, sulle loro articolazioni interne. Il Consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
3. Il Consiglio federale non può esercitare alcun controllo sugli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali operano in completa autonomia.
4. Il Consiglio federale è composto:
  - a. dal Presidente;
  - b. da dieci Consiglieri<sup>19</sup>.
5. Il Presidente è eletto da tutti gli aventi diritto di voto.
6. I dieci Consiglieri vengono eletti con la seguente procedura:
  - a. sei Consiglieri vengono eletti dagli affiliati, con diritto di voto;
  - b. due Consiglieri vengono eletti dagli atleti, per mezzo dei rappresentanti della categoria, assicurando forme di equa rappresentanza di atlete e atleti;
  - c. un Consigliere viene eletto dai tecnici federali e, per mezzo dei rappresentanti della categoria, dai tecnici sociali;
  - d. un consigliere viene eletto dai giudici di gara, per mezzo dei rappresentanti della categoria.

Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non

<sup>19</sup> Principio 3.3, lett. a).



- inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali<sup>20</sup>.
7. L'elezione dei consiglieri federali avviene con l'espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili<sup>21</sup>. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
  8. Il Segretario della federazione, o il suo delegato, funge da Segretario del Consiglio federale.
  9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio federale.
  10. Il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico, salvo i casi previsti di decadenza anticipata.
  11. Il Presidente della F.A.S.I., o chi ne fa le veci, può invitare alle riunioni del Consiglio federale, tecnici ed esperti.
  12. Partecipano altresì al Consiglio federale, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, se designato, ed i rappresentanti dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato di cui al successivo art. 47.

#### Art. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio federale viene convocato dal Presidente della federazione, anche in seguito alla richiesta esplicita di almeno sei dei suoi membri. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza o necessità è consentito convocare il Consiglio federale con preavviso non inferiore a due giorni.
2. Il Consiglio federale si riunisce:
  - 1) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
  - 2) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei dei suoi membri.
3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro i quali il Consiglio federale riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

20 Principio 5.1.5.

21 Principio 7.2 bis.



5. Il Consiglio federale è validamente costituito, quando siano presenti il Presidente federale o chi ne fa le veci ed almeno cinque consiglieri.
6. Il voto, pena la nullità, è personale e non delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio, con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in audio conferenza o audio-video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni:
  - che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'adunanza ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento del Consiglio, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - che siano indicati nell'avviso di convocazione il luogo o i luoghi audio/video collegati a cura della Federazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
9. Per le sole deliberazioni relative alle affiliazioni, in alternativa alla convocazione del Consiglio Federale le decisioni dello stesso potranno essere assunte secondo il metodo della consultazione scritta. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare l'elenco delle associazioni e società sportive richiedenti l'affiliazione; copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla Segreteria federale apposita dichiarazione scritta nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, in ogni caso, il motivo della loro contrarietà o astensione. Le decisioni del Consiglio Federale adottate ai sensi del presente articolo, sono prese in ogni caso a maggioranza semplice dei



consiglieri e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni del Consiglio Federale.

#### Art. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

##### 1. Il Consiglio federale:

- a. formula le proposte di revisione o modifica dello Statuto federale sottoponendole all'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'approvazione;
- b. indice l'Assemblea Nazionale;
- c. realizza i fini istitutivi di cui all'art. 3, del presente Statuto;
- d. elegge, nel suo seno, cinque Consiglieri federali quali componenti il Consiglio di Presidenza federale;
- e. delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
- f. esercita poteri di controllo sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g. dirige ed amministra l'attività federale, anche mediante la determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi inclusi gli eventuali meccanismi di promozione e retrocessione;
- h. essendo l'Organo di gestione e di amministrazione della Federazione amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione stessa;
- i. predispone i bilanci programmatici di indirizzo in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali;
- j. approva, entro il 30 aprile, il bilancio d'esercizio da sottoporre, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;
- k. ogni anno, entro il 30 novembre, approva il bilancio di previsione e, successivamente, le relative variazioni da trasmettere unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti al C.O.N.I.;
- l. nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti



- degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di garanzia, se istituita;
- m. predispone e delibera i Regolamenti federali, trasmettendo al C.O.N.I., per l'approvazione ai fini sportivi, i Regolamenti attuativi dello Statuto;
  - n. nomina le commissioni, i gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti l'Arrampicata Sportiva, determinandone la durata e gli eventuali criteri per i compensi;
  - o. disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale;
  - p. nomina i Delegati Regionali e Provinciali;
  - q. determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
  - r. ratifica, nella prima riunione utile i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
  - s. delibera sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio della F.A.S.I.;
  - t. delibera sulle domande di affiliazione;
  - u. delibera il riconoscimento, ai fini sportivi degli Affiliati, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
  - v. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
  - w. delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
  - x. delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo il caso di cui all'art. 15, terzo comma del presente Statuto, relativo alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
  - y. esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;
  - z. provvede, per gravi irregolarità di gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltre che in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Consigli regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei 60 giorni provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva, che si terrà nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
  - aa. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento; amnistia e indulto non sono applicabili nei



- confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping;
- bb. propone all'Assemblea Nazionale Elettiva la designazione del Presidente Onorario;
- cc. approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione da trasmettere al C.O.N.I., un prospetto annuale di previsione di spesa riferito alle attività paralimpiche e, successivamente, le relative variazioni, corredati da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dal parere del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP;
- dd. approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio d'esercizio da trasmettere al C.O.N.I., il rendiconto consuntivo riferito alle attività paralimpiche, corredato da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.
2. Il Consiglio Federale delibera infine, su quant'altro non previsto dal precedente comma, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

#### Art. 25 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Sono cause di decadenza del Consiglio federale le seguenti fattispecie:
- a. impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio Federale. Il Vice Presidente, provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, entro sessanta giorni dall'evento, da celebrarsi nei successivi trenta, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione nonché gli atti conservativi o indifferibili;
- b. dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di



quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui sopra;

c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra.

2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.

3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed a Organi di Giustizia e altri organi di gestione della giustizia federale.

#### Art. 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE

1. Il Consiglio Nazionale può istituire il Consiglio di Presidenza federale, con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della F.A.S.I., che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque consiglieri, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, tutti eletti dal Consiglio federale.
3. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Segretario della F.A.S.I., o un suo delegato, senza diritto al voto.
4. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della F.A.S.I. o, in sua assenza, il Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il Consiglio di Presidenza federale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno ed invitare i soggetti che ritiene interessati.

#### Art. 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.



2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, in conformità alla normativa vigente.
3. Il Presidente del Collegio è delegato al controllo dell'attività paralimpica.
4. Il quorum costitutivo del Collegio è di due membri.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente.
6. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.A.S.I.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere verbale della riunione, trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
8. I Revisori dei Conti<sup>23</sup>, previa comunicazione al Presidente federale, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, anche individualmente, presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.A.S.I., per delega del Presidente del Collegio Revisori dei Conti o anche di propria iniziativa.
9. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente comunicate al Presidente della F.A.S.I., per i provvedimenti di competenza.
10. I membri <sup>24</sup>del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.

#### Art. 28 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
  - a. controllare la gestione amministrativa, sia centrale che periferica della F.A.S.I.;
  - b. accertare la regolare tenuta della contabilità della F.A.S.I.;
  - c. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
  - d. redigere le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione al bilancio stesso;
  - e. esercitare il controllo contabile.

22 Principio 11.4.

23 Principio 11.4

24 Principio 11.4



2. Tutte le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere assunte a maggioranza assoluta.

#### Art. 29 - SOSTITUZIONI

1. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine.
3. I Revisori dei Conti decadono per:
  - a. perdita dei requisiti di eleggibilità;
  - b. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, nel corso dell'esercizio sociale;
  - c. mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza;
  - d. cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

#### Art. 30 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della F.A.S.I. e ne è direttamente responsabile<sup>25</sup>; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
  - a. esercita le funzioni conferitegli delle norme che disciplinano il suo rapporto d'impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
  - b. ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.A.S.I.;
  - c. coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione

---

25 Principio 3.3, lett. b)



generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.A.S.I.;

d. coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.A.S.I.;

e. sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

f. imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;

g. stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

#### Art. 31 - INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri degli Organi elettivi, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Organo, saranno chiamati in sostituzione i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Ove non sia compromesso il funzionamento dell'Organo, qualora non sussistano i requisiti di cui al precedente comma, la copertura dei posti vacanti dovrà avvenire con nuove elezioni, che si dovranno effettuare in occasione della prima Assemblea utile, tenuta dalla F.A.S.I.
3. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si deve provvedere ad indire un'Assemblea Straordinaria Elettiva per le necessarie integrazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 15.4.

#### TITOLO IV ORGANI PERIFERICI

#### Art. 32 - ORGANI PERIFERICI E FUNZIONI

1. L'organizzazione periferica della F.A.S.I. è costituita da:
  - a. Assemblea regionale;
  - b. Presidente regionale;
  - c. Consiglio regionale;
  - d. Delegato regionale;



- e. Assemblea provinciale;
  - f. Presidente provinciale;
  - g. Consiglio provinciale;
  - h. Delegato provinciale.
2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali della F.A.S.I., i Consigli e i delegati regionali ed i Consigli e delegati provinciali rappresentano la F.A.S.I. nel territorio di competenza.

#### Art. 33 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Regione - aventi diritto di voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla F.A.S.I., e dai Tecnici federali e Giudici di gara residenti nella Regione ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.
2. Partecipano inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del Consiglio federale, i Presidenti ed i delegati provinciali.
3. L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
4. Il Consiglio regionale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea regionale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente regionale.
5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla regione, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea regionale in sessione Straordinaria.
6. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio regionale o la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria o dai Tecnici federali residenti nella Regione.
7. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti misure:



- \* 1, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
- \* 2, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;
- \* 3, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- \* 4, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- \* 5, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.<sup>26</sup>

Le deleghe sono rodatte in conformità a quanto previsto dall'art. 13.7 del presente Statuto.

8. L'Assemblea regionale Elettiva:

- a. deve svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo ai giochi olimpici estivi;
- b. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio regionale.

9. L'Assemblea regionale Straordinaria:

- a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti che è determinato ai sensi dell'art. 51 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.

**Art. 34 - CONSIGLI REGIONALI**

- 1. Il Consiglio regionale è costituito nelle Regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.

---

<sup>26</sup> Principio 6.4.3.

2. Il Consiglio regionale è retto da un Consiglio direttivo costituito dal Presidente regionale e da sei Consiglieri, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, se candidato, in mancanza del quale la carica sarà vacante, eletti dall'Assemblea regionale Elettiva per la durata di un quadriennio olimpico. Il numero dei componenti dei consigli regionali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale<sup>27</sup>.
3. Nel corso della prima riunione il Consiglio regionale elegge tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.
4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.
5. Il Consiglio regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.
6. Il Consiglio regionale ha le seguenti funzioni:
  - a. cura la propaganda della Arrampicata Sportiva nella propria giurisdizione;
  - b. compila il calendario delle manifestazioni regionali e avanza proposte al Consiglio federale, per manifestazioni nazionali o internazionali;
  - c. istruisce e trasmette alla Segreteria federale le domande di affiliazione e riaffiliazione della Regione;
  - d. adempie a tutte le norme relative al tesseramento alla F.A.S.I., nell'ambito regionale.
7. Per la convocazione del Consiglio regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto e relative al Consiglio Federale.

#### **Art. 35 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto dall'assemblea regionale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.A.S.I. e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio regionale:

<sup>27</sup> Principio 3.3 lett. a).



- a. rappresenta la F.A.S.I. ai fini sportivi, nel territorio di competenza;
  - b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale;
  - c. convoca l'Assemblea regionale nei casi stabiliti, con il rispetto dei termini;
  - d. svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della F.A.S.I., in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative al Presidente della F.A.S.I., contenute nel presente Statuto.
  4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Consiglio regionale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 48, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.

#### **Art. 36 - DELEGATO REGIONALE**

1. Il delegato regionale è nominato dal Consiglio federale nelle Regioni con meno di dieci affiliati.
2. Il delegato regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività, nell'ambito regionale.
3. Il delegato regionale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
4. Il delegato regionale, ha l'obbligo di inviare alla F.A.S.I., ogni sei mesi, una relazione sullo sviluppo organizzativo nella Regione di competenza, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari.

#### **Art. 37 - ASSEMBLEA PROVINCIALE**

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Provincia - aventi diritto di voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla F.A.S.I., e dai Tecnici federali e Giudici di gara residenti nella Provincia ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.



2. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente provinciale, entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
3. Il Consiglio provinciale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea provinciale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente provinciale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla provincia, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea provinciale in sessione Straordinaria.
5. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio provinciale, la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria e dai Tecnici federali residenti nella Provincia.
6. Nelle Assemblee delle province è ammessa, in presenza di almeno 20 affiliati aventi diritto di voto<sup>28</sup>, una sola delega, la quale deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 13.7 del presente statuto.
7. L'Assemblea provinciale Elettiva:
  - a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio provinciale.
8. L'Assemblea provinciale Straordinaria:
  - a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 51 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale, nel presente Statuto; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.

<sup>28</sup> Principio 6.4.4.

#### Art. 38 - CONSIGLI PROVINCIALI

1. Il Consiglio provinciale è costituito nelle Province in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.
2. Il Consiglio provinciale è retto da un Consiglio direttivo costituito dal Presidente provinciale e da un numero di membri deciso dall'Assemblea provinciale tra un minimo di quattro ad un massimo di sei, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, se candidato, in mancanza del quale la carica sarà ricoperta da altro membro espresso dagli affiliati, eletti dall'Assemblea eletti dall'Assemblea provinciale elettiva per la durata di un quadriennio olimpico. Il numero dei membri è deciso in funzione della effettiva disponibilità di candidati assicurando, ove possibile, il numero massimo di sei. Il numero dei componenti dei consigli provinciali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale<sup>29</sup>.
3. Nel corso della prima riunione il Consiglio provinciale elegge, tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.
4. Il Consiglio provinciale ha le seguenti funzioni:
  - a. collabora con il Consiglio regionale;
  - b. riceve ed istruisce le domande di affiliazione e riaffiliazione;
  - c. cura il tesseramento;
  - d. cura l'iscrizione ai campionati degli atleti;
  - e. organizza le fasi provinciali dei campionati;
  - f. approva le competizioni a carattere provinciale.
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

#### Art. 39 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FASI e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Rappresenta la FASI ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio provinciale, nei termini

<sup>29</sup> Principio 3.3 lett. a).



- e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente provinciale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto, per il Presidente della FASI.
  4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Consiglio provinciale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 48, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.

#### Art. 40 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio federale nelle Province con meno di dieci affiliati.
2. Il Delegato provinciale ha il compito di promuovere e svolgere le attività federali, nell'ambito provinciale.
3. Il Delegato provinciale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
4. Il Delegato provinciale ha l'obbligo di inviare, a fine anno, tramite il competente Consiglio o Delegato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato onde consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

#### TITOLO V

#### ORGANI DI GIUSTIZIA E E ALTRI ORGANI DI GESTIONE DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

#### ART. 41 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA

1. La giustizia della F.A.S.I. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le



disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I. o, se istituita, dalla Commissione Federale di garanzia. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I. o, se istituita, dalla Commissione Federale di garanzia. Il Sostituto Procuratori è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto C.O.N.I. o, se istituita, dalla Commissione Federale di garanzia. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il



mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.A.S.I. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

10. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di



chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

13. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.<sup>30</sup>

#### ART. 42 - ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

2. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.

3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale.

4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

---

<sup>30</sup> Principio 7.4.8 e Principio n. 7 dei Principi della Giustizia Sportiva.



6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

**ART. 43 - PROCURA FEDERALE**

1. Presso la FASI è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
4. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

**ART. 44 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA**

1. Con delibera del Consiglio Federale può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni



di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

#### Art. 45 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del



C.O.N.I. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

## TITOLO VI ALTRI ORGANISMI

### Art. 46 - STRUTTURE FEDERALI

1. Il Consiglio federale, all'inizio del quadriennio olimpico, provvede a nominare i seguenti Organismi:
  - a. Segreteria federale;
  - b. Commissione Tecnica nazionale;
  - c. Commissione medica;
  - d. Commissione nazionale Giudici di Gara;
  - e. Commissione Studi e Ricerche.
2. L'Organico ed i compiti della Segreteria federale e delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento Organico. Le Commissioni hanno durata quadriennale, in coincidenza col ciclo olimpico.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di un più efficiente sviluppo delle attività federali, il Consiglio federale ha la facoltà di istituire altri Organismi, a tempo determinato.
4. Con esclusione della Segreteria federale, gli Organismi sopra indicati, si sciolgono automaticamente, in caso di decadenza del Consiglio federale.

### Art. 47 - I GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1. I Gruppi sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla FASI, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme



- ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto federale.
2. I componenti degli Organi direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla FASI.
  3. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
  4. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti, sono autorizzate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo, sia rilevante, ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
  5. Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso Organismo, partecipa alle sedute del Consiglio federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i gruppi sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.

## TITOLO VII

### PROCEDIMENTI ELETTORALI

#### Art. 48 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a. siano cittadini italiani;
  - b. maggiore età;
  - c. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, superiore ad un anno;
  - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive



- Nazionali, Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e. essere regolarmente tesserati alla FASI da almeno un anno alla data di presentazione della candidatura;
  - f. per la candidatura degli atleti e dei tecnici alla carica di Consigliere federale di categoria occorre che gli stessi siano in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
  - g. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.<sup>31</sup>
2. Non è eleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
  3. I componenti degli organi direttivi, nazionali e territoriali, restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati<sup>32</sup>. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto e nei regolamenti federali, gli altri organi della F.A.S.I. sono rieleggibili per più mandati.
  4. Non è eleggibile chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.A.S.I.<sup>33</sup>
  5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso<sup>34</sup>.
  6. La mancanza iniziale dei requisiti, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza dalla carica, dichiarata dal Consiglio Federale.

#### Art. 49 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

<sup>31</sup> Principio 7.4.1

<sup>32</sup> Legge 8/2018

<sup>33</sup> Principio 7.4.6

<sup>34</sup> Principio 7.4.7



1. Per concorrere a cariche elettive federali centrali e periferiche dovrà essere posta formale candidatura individuale nei termini previsti dal presente Statuto.
2. La candidatura nell'Assemblea Nazionale Elettiva dovrà essere presentata presso la Segreteria della F.A.S.I., che ne verifica la regolarità.
3. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati anche parzialmente esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.<sup>35</sup>
4. Per le cariche periferiche, le candidature devono essere inoltrate, nei termini di cui sopra, ai rispettivi Consigli, che ne daranno tempestiva comunicazione alla Segreteria generale.
5. I candidati nel dichiarare i propri requisiti di eleggibilità, accettano quanto disposto dallo Statuto Federale.
6. Può essere accettata la candidatura per una sola carica nazionale, regionale o provinciale.

#### Art. 50 - INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale e territoriale della FASI.
2. Sono incompatibili con tutte le cariche federali e sociali in ambito FASI:
  - a. il Presidente della FASI;
  - b. il membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c. il membro degli Organi di Giustizia.
3. Sono incompatibili con tutte le cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal CIP:
  - a. il Presidente della FASI;
  - b. il membro del Consiglio federale.
4. Qualora si verificano le incompatibilità previste dal presente articolo, l'interessato, entro dieci giorni, dovrà optare per una

---

<sup>35</sup> Principio 6.1.6



delle due cariche. Trascorso tale termine senza che l'opzione sia stata comunicata per iscritto alla Segreteria federale si verificherà la decadenza dalla carica federale conseguita nell'ultima elezione in ordine di tempo.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche<sup>36</sup> per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. Nei casi di decadenza sopra indicati, qualora tale carica fosse di natura elettiva, si procederà con le modalità previste dall'art. 31 del presente Statuto.

#### Art. 51 - DIRITTO DI VOTO E COMPUTO DEI VOTI

1. Ogni affiliato che abbia maturato l'anzianità di affiliazione, oltre al voto di base, così come stabilito dall'art. 13, quinto comma, ha diritto ai seguenti voti plurimi, fino ad un totale massimo di 4 (quattro) voti incluso il voto di base<sup>37</sup>.
2. I voti sono determinati dividendo per dieci i punteggi attribuiti in base ai seguenti risultati agonistici ed arrotondando all'unità di voto più prossima:
  - a. 10 (dieci) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa o del Campionato del Mondo;
  - b. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;
  - c. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;
  - d. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F dal quarto al sesto classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;
  - e. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;
  - f. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;

<sup>36</sup> Principio 8.2

<sup>37</sup> Conforme al Principio 4.2.4, poiché i limiti indicati nello Statuto previgente sono più stringenti di quelli previsti da tale Principio.



- g. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;
- h. 8 (otto) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato Europeo;
- i. 6 (sei) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato del Campionato Europeo;
- j. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato del Campionato Europeo;
- k. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto del Campionato Europeo;
- l. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto del Campionato Europeo;
- m. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto del Campionato Europeo;
- n. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nel Campionato Europeo;
- o. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- p. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- q. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- r. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- s. 1 (uno) punto all'affiliato, per gli atleti M/F classificati dal settimo al decimo posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- t. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato nel Mondo Giovanile;
- u. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;
- v. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;
- w. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F quarto classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;



- x. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quinto al sesto posto nel Campionato del Mondo Giovanile;
  - y. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo all'ottavo posto nel Campionato del Mondo Giovanile;
  - z. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;
  - aa. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;
  - bb. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;
  - cc. 3 (tre) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo o di una prova della Coppa del Mondo;
  - dd. 2 (due) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano assoluto o di una prova della Coppa Italia;
  - ee. 1 (uno) punto massimo, non cumulabile, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano giovanile o di una prova della Coppa Italia o di una prova del Campionato Regionale Assoluto.
3. Analoghi punteggi spetteranno in ordine alle corrispondenti competizioni del paraclimbing, come disciplinate da appositi regolamenti.
  4. I suddetti voti plurimi saranno assegnati agli affiliati, per l'anno precedente all'anno di svolgimento dell'assemblea per gli atleti di categoria maschile o femminile, presenti nelle classifiche di ciascuna specialità (Difficoltà, Bouldering e Velocità) a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti. I voti relativi all'organizzazione delle gare spettano unicamente agli affiliati che, contestualmente, abbiano svolto l'attività agonistica compresa nei calendari federali ed in ogni caso in misura non superiore, soggetta pertanto a riduzione proporzionale, al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto di voto.
  5. Il calcolo dei voti dovrà risultare ben definito e non dovrà dar luogo a maggioranze precostituite.



**Art. 52 - DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE**

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai regolamenti federali, le cariche federali elettive e di nomina, gli Organi di Giustizia e il Procuratore Federale hanno durata di quattro anni e decadono, automaticamente, allo scadere del quadriennio olimpico.
2. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.
3. Per il miglior svolgimento del proprio incarico, al Presidente federale ed ai componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche potranno essere assegnate indennità, la cui entità sarà determinata dal Consiglio federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

**Art. 53 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale, almeno dalla metà più uno, degli aventi diritto di voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta indice, entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che si dovrà tenere nei successivi trenta giorni.
3. Il Consiglio federale può indire, anche su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'esame e la deliberazione alle modifiche dello Statuto.
4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, deve riportare all'ordine del giorno la proposta di modifica dello Statuto.
5. Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee nazionali.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

**Art. 54 - SCIoglimento DELLA F.A.S.I.**

1. In caso di scioglimento della FASI devono essere osservate le disposizioni del codice civile in tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

**TITOLO VIII**  
**NORME FINALI**

**Art. 55 - PATRIMONIO**

1. Il Patrimonio della FASI è costituito da:
  - a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
  - b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
  - c. patrimonio netto;
  - d. debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 56 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Tutte le entrate e le uscite devono essere inserite in un unico bilancio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione, e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.A.S.I. I bilanci includono anche i contributi economici erogati dal CIP.
4. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative approvati dal Consiglio federale sono trasmessi al C.O.N.I. per la relativa approvazione. Entro quindici giorni da tale ultima approvazione, il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono pubblicati sul sito internet istituzionale della F.A.S.I., in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la FASI costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini



dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I., e pubblicato sul sito internet istituzionale della FID, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

**Art. 57 - ARBITRATO FEDERALE**

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti interessati possono deferire le controversie su rapporti meramente patrimoniali ad un collegio arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non via abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché sia dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti;
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

**Art. 58 - VINCOLO DI GIUSTIZIA**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FASI hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli



Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza delle disposizioni previste nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

#### Art. 59 - AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione; fa cessare anche le sanzioni accessorie.
2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio federale in occasioni eccezionali; essa, comunque, non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
3. Il Consiglio federale deve indicare la data di decorrenza dell'amnistia, che può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il decreto disponga diversamente.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
6. Nei procedimenti in corso di svolgimento per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia la decisione di non luogo a procedere.

#### Art. 60 - INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari; esso, comunque, non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa stabilisca una data diversa.



4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

#### **Art. 61 - DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE**

1. Le disposizioni di attuazione del presente statuto ed il Regolamento di Giustizia sono emanati dal Consiglio federale e sottoposti all'approvazione da parte del C.O.N.I.

#### **Art. 62 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

#### **Art. 63 - NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, in quanto applicabili.

#### **Art. 64 - NORMA TRANSITORIA**

1. L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 13, comma 4, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024<sup>38</sup>.
2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui agli artt. 20, comma 9, e 48, comma 3, del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Principio 4.1.1.

<sup>39</sup> Legge 8/2018.



3. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al presidente federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 20, comma 1. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 20, comma 1 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 20, comma 1, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, occorre celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.